



L'ABOLIZIONE DELLA PROTEZIONE UMANITARIA (ART. 1)

COSA PREVEDE

Il **decreto abolisce la protezione umanitaria ex art 5 comma 6**, introducendo una **TIPIZZAZIONE**.

Permessi di soggiorno per casi **SPECIALI**:

- Per **cure mediche** – allo straniero che versa in condizioni di salute di particolare gravità tali da non consentire di eseguire il provvedimento di espulsione senza arrecare un rilevante pregiudizio alla sua salute. Viene rilasciato anche a chi, affetto da gravi patologie, non possa essere adeguatamente curato nel proprio Paese di origine. Deve essere rilasciato previa certificazione medica rilasciata da struttura pubblica o medico-convenzionata e per il tempo attestato dalla certificazione; è rinnovabile e non convertibile per lavoro.
- Per contingenze di eccezionale **calamità** – 6 mesi, permette svolgimento attività lavorativa, non convertibile, prorogabile per 6 mesi se permangono le condizioni.
- Per **atti di particolare valore civile**, attribuito direttamente dal Ministro dell'Interno.

Permessi di soggiorno per **"CASI SPECIALI"** - sostituisce la definizione permessi di soggiorno per **"protezione umanitaria (ex art 18)"** ovvero quelli rilasciati per **sfruttamento lavorativo, violenza domestica, protezione sociale** per i quali rimane invariata la disciplina.

Il decreto circoscrive l'attività delle **Commissioni Territoriali (CT)** al riconoscimento della protezione internazionale, fatto salvo tuttavia il "potere-dovere delle CT di valutare il principio di "non refoulement" e rischio di tortura. Viene rilasciato, in questi casi, un permesso di soggiorno annuale, recante la dicitura **"PROTEZIONE SPECIALE"**, salvo che non possa disporsi l'allontanamento verso uno stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Questo pds è rinnovabile ma non convertibile per motivi di lavoro, non dà diritto ad accedere al pds lungo soggiornanti.